



Senato della Repubblica



Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XVI LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 1

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre
associazioni criminali, anche straniere**

- I. ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 7,
COMMA 1 DELLA LEGGE DEL 4 AGOSTO 2008, N. 132
- II. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

3^a seduta: martedì 2 dicembre 2008

Presidenza del Presidente Giuseppe PISANU

I N D I C E**Esame del Regolamento interno, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge del 4 agosto 2008, n. 132**

PRESIDENTE:

- PISANU <i>PdL</i>), senatore . . .	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
DI PIETRO (<i>IdV</i>), deputato	4, 5, 6 e <i>passim</i>
TASSONE (<i>UDC</i>), deputato	5
LUMIA (<i>PD</i>), senatore	5, 8, 15
MARITATI (<i>PD</i>), senatore	7, 12, 21 e <i>passim</i>
CARUSO (<i>PdL</i>), senatore	7, 13
SERRA (<i>PD</i>), senatore	9, 13
GARAVINI (<i>PD</i>), deputato	10
VIZZINI (<i>PdL</i>), senatore	11
NAPOLI Angela (<i>PdL</i>), deputato	11
D'IPPOLITO (<i>PdL</i>), deputato	12
LUSSANA (<i>LNP</i>), deputato	14
GRANATA (<i>PDL</i>), deputato	16
PAPA (<i>PdL</i>), deputato	16
SALTAMARTINI (<i>PdL</i>), senatore	17
LI GOTTI (<i>IdV</i>), senatore	17

Comunicazione del Presidente

PRESIDENTE:

- PISANU (<i>PdL</i>), senatore	22, 27, 28 e <i>passim</i>
ARMATO (<i>PD</i>), senatore	27
DI PIETRO (<i>IdV</i>), deputato	27, 28, 29 e <i>passim</i>
GARRAFFA (<i>PD</i>), senatore	27
VIZZINI (<i>PdL</i>), senatore	29, 30
LUSSANA (<i>LNP</i>), deputato	30

Sui lavori della Commissione

PRESIDENTE:

- PISANU (<i>PdL</i>), senatore	31, 32
CARUSO (<i>PdL</i>), senatore	30
LUMIA (<i>PD</i>), senatore	31
GARRAFFA (<i>PD</i>), senatore	31
GARAVINI (<i>PD</i>), deputato	31
<i>ALLEGATO</i> : Testo del Regolamento interno approvato dalla Commissione	33

I lavori hanno inizio alle ore 11,15.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente)

Esame del Regolamento interno, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge del 4 agosto 2008, n. 132 (*Testo pubblicato in allegato al resoconto*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, diamo inizio alla seduta procedendo con un atto obbligatorio che consiste nell'approvazione del Regolamento interno, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge del 4 agosto 2008, n. 132.

Comunico che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione odierna ha convenuto unanimemente sulla proposta di Regolamento al vostro esame. Il testo non è altro che la riproduzione dei Regolamenti adottati dalle due precedenti Commissioni di inchiesta sul fenomeno della mafia dopo un lungo e approfondito dibattito. Il fatto che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai Capigruppo, lo abbia condiviso agevolmente dimostra come quel lavoro fosse ben fatto. Ciò non di meno, questo dato di partenza non vincola nessuno all'approvazione cieca del Regolamento stesso.

È questo il primo atto che questa Commissione deve compiere. La legge prescrive che il Regolamento sia approvato articolo per articolo. Debbo pertanto procedere in tal senso prima di svolgere alcune brevi comunicazioni introduttive al dibattito che vi avevo preannunziato.

Tenuto conto del lavoro svolto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, e poi sfociato nella condivisione unanime del Regolamento, potremmo procedere, anche con una certa rapidità, all'esame e votazione del Regolamento, fermo restando naturalmente il diritto riconosciuto ai singoli colleghi di intervenire, se lo desiderano, in qualsiasi momento e su qualsiasi argomento, per dare eventuali suggerimenti e avanzare proposte.

Avverto che, ai sensi del Regolamento del Senato, dovremo votare articolo per articolo per poi arrivare alla votazione complessiva dell'articolo.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato all'unanimità.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato all'unanimità.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato all'unanimità.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato all'unanimità.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato all'unanimità.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato all'unanimità.

Passiamo all'articolo 7.

DI PIETRO. Signor Presidente, mi perdoni se la interrompo, ma vorrei rivolgerle soltanto una richiesta di informazioni. Se questo però non è il momento giusto, potrò intervenire successivamente.

PRESIDENTE. Proceda, onorevole Di Pietro.

DI PIETRO. Al comma 1 dell'articolo 7 si legge: «qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime,» – ovviamente sul programma e sul calendario dei lavori della Commissione – «essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti.» Poiché nel testo non si specifica come si svolge tecnicamente questo rapporto, vorrei capire come ciò avviene e se già esiste una prassi in proposito. Non è una contestazione ma una richiesta di chiarimento.

PRESIDENTE. Ci mancherebbe, onorevole Di Pietro. Purtroppo però, onestamente, non le so indicare quale sia la prassi seguita, essendo questa la mia prima esperienza in questa Commissione.

DI PIETRO. Per noi però è importante saperlo.

PRESIDENTE. Posso dirle che, per quanto riguarda la Presidenza, nell'applicazione di questa norma, come di quelle analoghe, verranno adottati i criteri più ampi possibili, partendo dalla convinzione che nessuna voce in Commissione debba rimanere inascoltata e neppure contenuta nella sua possibilità di espressione. Se ritiene però di poter suggerire una formulazione diversa, non c'è nessun problema.

DI PIETRO. Mi chiedevo se non fosse il caso di prevedere che questo rapporto fosse specificato. Se fosse possibile prevederlo, sarebbe me-

glio, trattandosi di un dato oggettivo. L'articolo tratta degli ordini del giorno delle sedute. Ciò che non viene posto all'ordine del giorno potrebbe non essere discusso. Non voglio farne una questione, ma se fosse possibile definire un rapporto oggettivo, sarei più soddisfatto. Comunque, se ciò non è possibile, Presidente, lei ha dato la sua parola e rispetto il suo impegno istituzionale in tal senso. La mia è una richiesta. Le chiedo se si può esprimere una valutazione oggettiva. Si metta nei panni di un partito politico un po' eversivo come il nostro.

PRESIDENTE. Capisco bene il valore generale dell'obiezione dell'onorevole Di Pietro che riguarda la tutela delle minoranze. In una Commissione che – almeno per come la intendo io – deve compiere ogni sforzo per lavorare in spirito di reale unità, questo rispetto è ancora più necessario.

Onorevole Di Pietro, per procedere più rapidamente, se lei è d'accordo, proporrei di affidare alla Presidenza il perfezionamento di questa norma nel senso da lei indicato in sede di eventuale coordinamento. In tal modo, possiamo procedere oggi all'approvazione della stessa, riservandoci, in sede di eventuale coordinamento, di introdurre una modifica che raccolga l'esigenza da lei rappresentata.

DI PIETRO. Prendo atto di questo suo impegno e mi adeguo.

TASSONE. Signor Presidente, sono d'accordo che lei si assuma l'onere di coordinare e di venire incontro a questa esigenza che si è manifestata ma soprattutto al dato di certezza che emerge.

In sede di coordinamento, nel Regolamento della Camera dei deputati si è indicato chiaramente quale debba essere il rapporto tra maggioranza e minoranza per quanto riguarda i punti da inserire all'ordine del giorno. Pertanto, il Regolamento della Camera potrebbe soccorrere anche il lavoro dei coordinatori, ovviamente salvaguardando il ruolo dell'opposizione. Dal momento che ha fatto riferimento a garanzie più ampie, credo che oggi la garanzia più ampia sia rappresentata proprio dall'articolo del Regolamento della Camera dei deputati citato.

LUMIA. Signor Presidente, le chiedo se, in fase di esame degli articoli, può sottolineare le parti novellate rispetto al Regolamento precedente, affinché i commissari possano seguire meglio ciò che viene di volta in volta approvato.

Su questo tema specifico, signor Presidente, fanno fede solitamente i Regolamenti e le prassi delle Commissioni della Camera dei deputati e, segnatamente, del Senato, attesa la nomina di un senatore come Presidente della Commissione.

Sono d'accordo ad accogliere la proposta dell'onorevole Di Pietro, essendo un po' inedita la configurazione dei lavori di questa nuova Commissione. Rispetto a prima, infatti, in Commissione non c'è più un numero elevato di Gruppi parlamentari. Pertanto, in quest'occasione si potrebbe

prevedere una sorta di statuto ben dettagliato della minoranza, che verrebbe certamente ben accolto, non andando a discapito del buon andamento dei lavori. Come dicevo, infatti, rispetto alle precedenti legislature, non siamo più in presenza di decine ma di pochissimi Gruppi, che possono per ciò essere titolati ad avanzare e a vedere accolte con più incisività le loro proposte di minoranza nel corso dell'andamento dei lavori.

PRESIDENTE. A questo punto sarebbe meglio provvedere subito alla stesura di tale emendamento, anche perché non credo si tratti di un'impresa improba. Sarei grato al proponente se avesse una proposta o una formulazione da suggerire.

DI PIETRO. Per me va senz'altro bene. La mia richiesta era volta a capire se ci possiamo riservare di introdurre uno statuto delle minoranze sul quale discutere successivamente. Non intendo creare un problema, ma credo di aver posto un tema di ordine generale che può interessare tutti. Peraltro, sono in una posizione di evidente conflitto d'interesse, quindi lascerò a lei la scelta sulle modalità di risoluzione della questione.

PRESIDENTE. Onorevole Di Pietro, il fatto che se ne discute indica che il problema è reale e avvertito da tutti. Potrei pensare ad una soluzione ispirata a quanto prospettato dall'articolo 24 del Regolamento interno, intitolato: «Modifiche al regolamento interno della Commissione», che recita: «Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti della Commissione».

DI PIETRO. Signor Presidente, non scarichi su di me questo onere, poiché si tratta di una responsabilità oggettiva che tocca tutti. Ci rimettiamo, pertanto, alla sua saggezza e la invitiamo a trovare una soluzione.

PRESIDENTE. La libero subito da questa incombenza. Prego soltanto i colleghi che, come l'onorevole Di Pietro, fossero interessati al problema delle garanzie delle minoranze, di farci pervenire qualche eventuale proposta che l'Ufficio di Presidenza si farà carico di trasformare in norma.

DI PIETRO. Anche in assenza di proposta, lei se ne farà carico sicuramente.

PRESIDENTE. Per il momento aspettiamo le proposte, altrimenti lo faremo ugualmente.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato all'unanimità.

MARITATI. Signor Presidente, il fatto che l'articolo 7 è stato approvato significa che non subirà modifiche?

PRESIDENTE. Senatore Maritati, resta fermo che la Presidenza, su suggerimento della Commissione, si farà carico, valutate anche le eventuali proposte presentate, di curare la stesura di un minimo statuto delle minoranze. Questo è lo spirito che si è scelto di seguire.

MARITATI. Quindi, in seguito ci potrà essere una modifica. Ora mi è chiaro.

PRESIDENTE. Ci potrà essere una modifica successiva, secondo quanto consentito dall'articolo 24 del Regolamento interno.

L'articolo 8 riproduce la formulazione dell'articolo 9 del regolamento interno della XIV legislatura.

Lo metto ai voti.

È approvato all'unanimità.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato all'unanimità.

Passiamo all'articolo 10, il cui testo ripropone quello dell'articolo 11 del Regolamento del 2002, riducendo però al comma 3 il periodo di sospensione della seduta da un'ora a 20 minuti, in linea con l'attuale Regolamento del Senato.

DI PIETRO. Presidente, un'altra semplice richiesta. È proprio necessario prevedere, per la validità delle deliberazioni della Commissione, la presenza di un terzo dei componenti in ogni caso, salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2? Non sarebbe meglio prevedere invece, come garanzia, un numero maggiore di componenti quanto meno nell'approvazione delle relazioni di cui all'articolo 20? Per tutte le votazioni la presenza di un terzo dei componenti va bene ma sarebbe auspicabile che per l'approvazione della relazione da inviare al Parlamento vi fosse almeno la metà dei presenti. È un suggerimento che sento di fare, ma se sbaglio correggetemi.

CARUSO. È già così, Presidente.

PRESIDENTE. La risposta alla sua obiezione è al comma 2 dell'articolo 11, laddove recita che: «Per le deliberazioni relative all'approvazione delle relazioni di cui all'articolo 20 ovvero per l'elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge istitutiva, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione».

LUMIA. Signor Presidente, se non vado errato, mi sembra che su questo fronte ci sia un'innovazione, perché si prevede una riduzione di un terzo.

PRESIDENTE. Come ho detto, si tratta dell'adeguamento al Regolamento del Senato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato all'unanimità.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato all'unanimità.

Metto quindi ai voti l'articolo 12.

È approvato all'unanimità.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato all'unanimità.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato all'unanimità.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato all'unanimità.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato all'unanimità.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato all'unanimità.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato all'unanimità.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato all'unanimità.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato all'unanimità.

Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato all'unanimità.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato all'unanimità.

Passiamo all'articolo 23, relativo alle collaborazioni esterne.

DI PIETRO. Vorrei avere due informazioni. In primo luogo, tutte le collaborazioni esterne vengono deliberate dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Alla Commissione vengono riferiti i nominativi? Quando? Dove è scritto? La Commissione ne viene a conoscenza prima, durante o a cose fatte?

Seconda domanda. Il comma 3 dell'articolo 23, relativo alle collaborazioni esterne, stabilisce che la Commissione, oltre che dei collaboratori esterni, «può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, di un nucleo di agenti e funzionari o ufficiali delle forze dell'ordine». Volevo capire meglio: questo nucleo dipende direttamente dalla Commissione, ma chi lo sceglie e come, posto che non è scritto che lo sceglie né l'Ufficio di Presidenza né il Presidente? È importante sapere come vengono scelti ufficiali e agenti di PG, che alla fine sono quelli che potranno in essere tutti gli atti delegati.

LUMIA. Solitamente il meccanismo prevede che tutte le Forze di polizia indichino un proprio rappresentante che viene a svolgere stabilmente il proprio lavoro presso la Commissione. Quindi, la Guardia di finanza indicherà il suo, così l'Arma dei carabinieri e la Polizia. Questo nucleo è a disposizione della Commissione per tutti gli atti, compresa anche questa funzione. Solitamente avviene così, non so se l'Ufficio di Presidenza intende innovare oppure confermare questa prassi.

DI PIETRO. Il mio intervento era proprio su questo, onorevole Lumia. Non basta che li mandino, dobbiamo sapere noi come scegliamo. Abbiate pazienza, chiedo a teste il prefetto Serra.

PRESIDENTE. Non so se il prefetto Serra, chiamato in causa, gradisca prendere la parola.

SERRA. Credo che l'onorevole Di Pietro abbia ragione, perché non basta che vengano indicati dalle amministrazioni a cui appartengono. Penso debbano anche avere l'approvazione da parte della Commissione, se non addirittura l'indicazione da parte della stessa.

GARAVINI. Signor Presidente, questo era l'ultimo punto che intendo porre all'attenzione della Presidenza, dal momento che non siamo arrivati alla conclusione dell'Ufficio di Presidenza. Non volevo anticipare i lavori, ma in ogni caso volevo pregarla di mettere all'ordine del giorno della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza l'argomento delle consulenze. L'ultimo aspetto che lei ci ha proposto in Ufficio di Presidenza verteva su una piccola parte delle consulenze, credo però che si ponga ormai come urgenza l'esame di questo tema. Quindi, la invito a mettere all'ordine del giorno della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza questo argomento, in modo tale da poter poi coinvolgere tutta l'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Di Pietro, come ha confermato anche l'onorevole Lumia, che mi ha preceduto in questo incarico in maniera autorevole, l'Ufficio di Presidenza integrato dai Capigruppo è titolare di questa competenza.

Mi permetto di farle osservare che il comma 3 recita testualmente: «La Commissione può altresì avvalersi», per cui c'è una facoltà. È vero che la prassi era quella di richiedere ai vertici delle Forze di polizia interessate di indicare un funzionario ma, avendo un'esperienza per certi aspetti parallela alla sua, ritengo si possa chiedere, con un certo discernimento, che quel «può» autorizzi anche a non gradire, perché potrebbe verificarsi anche per ragioni non deprecabili una designazione piuttosto che un'altra.

DI PIETRO. Mi perdoni, Presidente, ma quel «può» di cui al comma 3 non si riferisce al fatto di potere o non potere avvalersi, bensì al fatto che la Commissione può svolgere l'attività di indagine in modo diretto ovvero delegato, avvalendosi dei soggetti indicati.

Il problema che pongo è semplice: per tutto ciò che riguarda le consulenze esterne, è bene che la Commissione sia informata prima del piano di collaborazioni esterne che l'Ufficio di Presidenza intende individuare e non conoscere alla fine dell'anno, alla fine delle legislature le consulenze di cui ci si è avvalsi. Pur trattandosi di una decisione dell'Ufficio di Presidenza, a me pare che questo sia un atto successivo.

Quindi, chiedo venga portato all'attenzione della Commissione in via preventiva un piano di consulenze, da integrare di volta in volta, affinché i membri della Commissione possano dare delle indicazioni o dei pareri. Magari ci sono persone che vengono indicate come consulenti, conosciute dall'Ufficio per ben altre ragioni: non è la prima volta che questo accade; magari sono esperti in senso tecnico piuttosto che giuridico. Pertanto, bisogna valutare cosa si intende per consulenze. In tal senso, chiedo che nell'articolo 23 si preveda che il piano delle consulenze sia preventivamente approvato dalla Commissione: con il voto contrario o favorevole, ognuno deve assumersi le proprie responsabilità.

Per quanto riguarda, invece, l'attività degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria, non v'è dubbio che in ogni momento in cui questa Commissione dovrà fare tutta quell'attività istruttoria prevista, che è un'at-

tività di fatto giudiziaria, questa Commissione, proprio perché è collegiale, potrà fare ben poco; tutta l'attività di *routine* istruttoria sarà svolta proprio dagli agenti e dagli ufficiali di polizia giudiziaria.

Per questa ragione, ritengo che quel nucleo debba essere anch'esso posto all'attenzione della Commissione, in modo che ognuno di noi possa sapere chi sono i collaboratori ai quali affidare indagini così delicate e dare la propria versione rispetto alle persone di tutte le Forze dell'ordine al fine di avere l'eccellenza all'interno e non semplicemente qualcuno segnalato fuori sacco da questo o da quell'altro. È una richiesta formale, delicata, importante, nell'interesse della Commissione.

VIZZINI. Nulla avendo in contrario con quanto è stato richiesto dall'onorevole Di Pietro, vorrei precisare che, di fatto, l'Ufficio di Presidenza deve comunque portare all'attenzione della Commissione tutto ciò che non riesce a concordare all'unanimità, giacché non vota a maggioranza. Dunque, se non riesce a concordare un piano o delle nomine, comunque ne deve dare comunicazione alla Commissione, tant'è che l'articolo 23, comma 1, stabilisce che «il Presidente concorda con l'Ufficio di Presidenza». Quindi, quel concordare equivale a raggiungere l'unanimità. In ogni caso, questo vale come regola per tutte le Commissioni, anche quelle permanenti. L'Ufficio di Presidenza non è un organismo in cui si decide a maggioranza, come non lo è la Conferenza dei Capigruppo; il calendario dei lavori, infatti, quando non c'è l'unanimità, viene votato dall'Assemblea.

Debbo però significare la delicatezza della materia che riguarda le consulenze. In tal senso, ricordo le tragedie della passata legislatura quando, dopo due anni, riuscimmo sostanzialmente a varare solo alcune consulenze dei fuori ruolo, dei consulenti a tempo pieno, mentre non riuscimmo a definire in due anni le consulenze *part-time*.

Ad ogni modo, al di là dell'unanimità e del ragionamento politico che si fa all'interno in Ufficio di Presidenza, ritengo comunque opportuno che la Commissione venga preventivamente informata su questa delicata materia, anche perché possono esserci contributi personali dei commissari.

NAPOLI. Credo che sulle consulenze si debba fare un duplice discorso: uno legato ai rappresentanti delle Forze dell'ordine, l'altro riferito agli altri consulenti.

Per quel che riguarda questi ultimi, condivido quanto hanno detto i colleghi in precedenza.

Sui rappresentanti delle Forze dell'ordine credo invece che si debba mantenere la prassi usata nelle precedenti legislature. Infatti, non accettare l'indicazione dell'amministrazione centrale di un rappresentante delle singole forze dell'ordine, a mio avviso, significherebbe non dare credito alla serietà delle amministrazioni stesse. Allora, se l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza o la Polizia di Stato ci indicano un rappresentante, personalmente ho grande fiducia nell'amministrazione centrale, perché sa be-

nissimo che quelle indicazioni sono finalizzate a nomine di consulenti per la Commissione parlamentare antimafia, che ha determinate prerogative.

Per tutte le altre consulenze, invece, concordo con quanto detto dai colleghi.

D'IPPOLITO. Signor Presidente, colleghi, interverrò innanzi tutto con riferimento alla questione posta in merito all'indicazione degli agenti di supporto all'attività della Commissione. Voglio dire sul punto che c'è una delicata questione che attiene al potere di interferenza della Commissione nella selezione che, naturalmente, è competenza propria dell'organo che demanda. Mi parrebbe pertanto una forzatura arrivare ad una forma di approvazione, per così dire, delle scelte di vertici così qualificati e importanti. Semmai (questo, sì, credo rappresenti un'espressione di scrupolo, ma sul piano del *bon ton* istituzionale anche un atto di correttezza), si potrà formalizzare il desiderio della Commissione e, all'interno delle libere scelte che verranno effettuate sulle persone da offrire al supporto della stessa, tenere conto di competenze specifiche e di note curriculari di altissimo livello che possano assicurare sull'idoneità allo svolgimento dei compiti assegnati. È una raccomandazione, forse superflua, ma che può dare conto della preoccupazione e dell'ansia di questa Commissione. Comunque sia, non andrei oltre perché si tratta di ambiti distinti e diversi.

Quanto ai consulenti, voglio ricordare che sicuramente è interesse della Commissione che l'Ufficio di Presidenza, a norma dell'articolo 23, che regola le collaborazioni esterne, e peraltro ripropone prassi e consuetudini già verificate, formuli una griglia di criteri rigorosi sulla quale parametrare le scelte per assicurare le migliori competenze. Voglio anche aggiungere che quella dei consulenti è una competenza propria dell'Ufficio di Presidenza, che peraltro non è costituito a caso: ogni forza politica ha la propria rappresentanza al suo interno e lo stesso articolo 23 afferma che «il Presidente concorda con l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi le relative deliberazioni».

Ciò detto, mi sembra ridondante la preoccupazione ascoltata, una superfetazione, proprio perché i rappresentanti dei Gruppi sono titolati a rappresentare le esigenze dei Gruppi di riferimento all'interno dell'Ufficio di Presidenza. Rischiamo infatti di togliere legittimità ad un organo, quale l'Ufficio di Presidenza, che ha un ruolo specifico, rappresenta le forze politiche della Commissione, e il luogo dove i rappresentanti dei Gruppi hanno la possibilità di confrontarsi. Credo che la griglia dei criteri e le proposte che arrivano all'Ufficio di Presidenza siano già il frutto di una scelta democratica che avviene prima e che semplifica le operazioni all'interno dello stesso Ufficio di Presidenza.

MARITATI. Signor Presidente, a mio modo di vedere anche gli agenti, i funzionari e gli ufficiali di polizia giudiziaria, proprio in ragione della specifica attività a loro delegata, non possano che essere scelti da questa Commissione. Infatti, proprio per l'importanza delle funzioni che tali soggetti saranno chiamati a svolgere, non vedo la ragione per cui do-

vremmo accettare che essi vengano indicati dagli organi delle forze dell'ordine di appartenenza. Credo che l'ipotesi da lei formulata di prevedere la possibilità che sia dato un atto di non gradimento può generare delle conseguenze abbastanza gravi. Penso quindi che spetti a noi, a questa Commissione, che è formata da componenti che nella gran parte, se non nella totalità, hanno un'esperienza, anche pregressa, di non poco conto nel settore delle indagini e delle investigazioni, dare quelle indicazioni. Non vedo, infatti, la ragione per cui, in questo settore così specifico, si debba accettare semplicemente l'indicazione da parte di un organo esterno. Ciò non significa che non abbiamo fiducia e rispetto nei confronti degli organi centrali di polizia; semplicemente non capisco le ragioni per cui gli esperti li scegliamo noi e gli esperti provenienti dagli organi polizia debbano essere indicati, e da noi accettati ciecamente, dagli stessi organi di polizia.

SERRA. Signor Presidente, credo che tutte e due le parti abbiano ragione e dicano cose ragionevoli. Sono certamente d'accordo con l'onorevole Napoli quando sostiene che è necessario fidarsi degli enti preposti dalle amministrazioni di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza. Poi però penso alla concretezza. Nessuno meglio di lei, Presidente, già Ministro saggio dell'interno, può comprendere come ci siano funzionari e agenti dai *curricula* magnifici, ai quali però non corrisponde quel profilo. Dobbiamo fare i conti con la realtà. Credo si debba trovare una soluzione che solo lei, Presidente, a mio avviso, potrà, con la sua saggezza, trovare. È necessario rendersi conto che l'indicazione non può non venire, se non dalla Commissione, dall'Ufficio Presidenza. Io non discuto che l'Ufficio di Presidenza possa da solo, indipendentemente dall'approvazione della Commissione, decidere, anzi può farlo tranquillamente, a mio avviso. È però necessario che l'indicazione venga dalla Commissione, anche perché il non gradimento significherebbe sfiducia ufficializzata nei confronti dell'amministrazione, ma significherebbe ancor più mettere una macchia di disapprovazione nei confronti del funzionario o dell'agente che dovesse essere indicato.

Per queste ragioni, le chiederei, Presidente, di valutare l'opportunità che il nominativo venga indicato dalla Commissione o dall'Ufficio Presidenza.

CARUSO. Signor Presidente, il mio intervento in parte può essere svolto per richiamo semplice a quello dell'onorevole D'Ippolito, nel senso che a me sembra che l'articolo 23, nella parte in cui indica nell'Ufficio di Presidenza, integrato da un rappresentante per ciascuno dei Gruppi, il soggetto deputato a risolvere tali questioni, garantisce il pluralismo necessario perché questo possa avvenire in maniera pantografica rispetto a quella della Commissione.

Auspico che questa nostra Commissione voglia dibattere i problemi politici ad essa assegnati, svolgere le indagini e lasciare ad un consesso esecutivo, quale l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei

Gruppi, la risoluzione dei problemi pratici quali quelli connessi alle consulenze.

Per quanto riguarda, invece, la questione delle collaborazioni esterne sul versante degli ufficiali di polizia giudiziaria e quindi – per intenderci – della seconda parte dell'articolo 23, credo si tratti di un falso problema, nel senso che il comma su cui si è soffermata l'attenzione dei colleghi della Commissione – come, a mio parere, riferiva correttamente l'onorevole Di Pietro – riguarda la semplice facoltà della Commissione di non svolgere direttamente l'indagine, ma di delegarla a funzionari di polizia, i quali rientrano nel rango generale dei collaboratori della Commissione e delle risorse umane e strumentali di cui la Commissione si avvale.

Credo sia ovvio che le stesse debbano essere scelte dalla Commissione attraverso il suo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, lasciando alla sensibilità di quest'ultimo la decisione di avvalersi di quella che è stata nel passato – come ricordava il senatore Lumia – una semplice prassi e non una regola e, quindi, di volersi far sostituire dagli organi dell'amministrazione nell'indicazione dei funzionari o nel volerli indicare essa stessa.

Penso che questa sensibilità debba rimanere affidata all'Ufficio di Presidenza. La mia convinzione è che sarebbe bene che l'Ufficio affrontasse l'ulteriore problema di compiere una scelta propria, cioè quella di impedire che ciascun membro della Commissione non abbia il suo funzionario di polizia di personale rappresentanza, perché questo sarebbe la patologia deteriore che forse si è voluto evitare attraverso quella prassi. Credo che l'Ufficio di Presidenza debba superare questo problema, ma debba indicare i collaboratori appartenenti alle forze di polizia, alla stessa maniera in cui indicherà gli altri.

LUSSANA. Signor Presidente, sarò molto breve, perché ho condiviso molte delle osservazioni svolte dalla collega D'Ippolito e dal senatore Caruso. Sicuramente la questione sollevata è alquanto delicata, ma bisogna stare attenti perché non vorrei mai che il rimedio in questo caso fosse peggiore o più rischioso del danno che si vuole andare ad evitare.

Esprimo la mia opinione: ritengo che la scelta o l'indicazione del nucleo di esperti delle forze dell'ordine da parte della Commissione rappresenti un argomento piuttosto scivoloso e delicato. Non stravolgerei la prassi finora seguita dell'indicazione dei nominativi da parte dei vertici delle forze dell'ordine, anche perché magari in questa sede vi sono colleghi che hanno un'esperienza di magistrati alle spalle o una carriera prefettizia, ma ve ne sono anche altri che non dispongono di tutti gli strumenti cognitivi necessari per esprimere un giudizio o comunque per fronteggiare in senso negativo un'indicazione che ci viene dai vertici delle forze dell'ordine.

Temo che l'oggettività della scelta dell'Ufficio di Presidenza verrebbe fortemente minata. Chiaramente, l'indicazione deve provenire da quella parte e si potrebbe poi addivenire alla soluzione proposta dal senatore Caruso, per la quale l'Ufficio di Presidenza possa eventualmente far

capire la situazione, ma se ci sono gravi e comprovati motivi e non sulla base della simpatia o di notizie che alcuni conoscono e altri no. Questo mi sembra un aspetto da tenere in considerazione.

Per quanto riguarda l'indicazione delle consulenze, possiamo rassicurare i colleghi che il Presidente stesso ha espresso l'idea in Ufficio Presidenza di avvalersi di professionalità altamente qualificate e competenti. Su questo punto, lascerei la dicitura così come prevista dal nostro Regolamento. L'Ufficio di Presidenza comunicherà alla Commissione le scelte fatte, anche perché in quella sede tutti i Gruppi sono rappresentati. Sarà poi un problema di democrazia interna e di rapporti interni dei Gruppi verificare la scelta che il rispettivo rappresentante farà nella sede dell'Ufficio di Presidenza.

LUMIA. Signor Presidente, il meccanismo che sempre si è seguito non prevede mai – questo è un punto molto importante – una non scelta da parte della Commissione attraverso l'Ufficio di Presidenza, perché nessuno può imporre alla Commissione scelte e nomi. Per legge e per Regolamento nessuno può fare un lavoro di questo tipo.

Gli ufficiali di collegamento sono indicati, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza, dai vertici delle Forze dell'ordine. Non si tratta – neanche facendo riferimento alla storia – di una scelta fatta dai vertici e da noi solo recepita bensì di un'indicazione concordata e valutata dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza. Questi ufficiali devono svolgere quel lavoro di collegamento, di documentazione e di trasmissione di informazioni e di atti che per noi sono importanti.

Per alcune indagini particolari, la Commissione, avendo poteri d'inchiesta simili a quelli della magistratura, può avvalersi di altri ufficiali della polizia giudiziaria. Quando la Commissione deve fare una inchiesta particolare e ha bisogno di professionalità e di competenze particolari è essa stessa che sceglie. Questo caso è implicito nel Regolamento con riferimento a questo tipo di prassi e di condizioni. La Commissione se ha bisogno di ulteriori competenze e di ufficiali di polizia giudiziaria, li sceglie direttamente, dal momento che agisce con gli stessi poteri della magistratura. Al pari dei magistrati che scelgono appunto la polizia giudiziaria a cui delegare quei compiti, così avviene per questa Commissione.

Quindi, i nominativi dei collaboratori istituzionali si concordano, mentre quelli che servono per particolari inchieste vengono scelti dalla Commissione – com'è implicito nella norma del Regolamento – attraverso l'Ufficio di Presidenza. In questo caso si può accogliere la richiesta della comunicazione alla Commissione. Nel potere di comunicazione è implicito che la Commissione – se i suoi membri ne rilevano le condizioni (questo si può sempre fare) – può valutare anche se si esclude un potere di voto diretto onde evitare, appunto, la controindicazione legata alla possibilità di una divisione al nostro interno tra maggioranza e opposizione. Tuttavia, se c'è una indicazione sbagliata, nessuno vieta che all'interno della Commissione non solo si discuta e si valuti quella comunicazione, ma che si possa addirittura proporre un ordine del giorno e parlo in vota-

zione. Anche in questo caso la Commissione ha i poteri per evitare che le scelte non siano sottoposte al vaglio della Commissione in seduta plenaria.

Potremmo inserire, per andare incontro alla giusta richiesta, a mio avviso, dell'onorevole Di Pietro, la proposta di comunicare un piano prestabilito, in modo tale da evitare situazioni confusionali come quella verificatasi nell'ultima legislatura, in cui su questo punto, onestamente, la Commissione non ha dato il meglio di sé. Da questo punto di vista, c'è un margine migliorativo di manovra.

L'ultimo caso riguarda i consulenti al di là dei rappresentanti delle Forze dell'ordine e della polizia giudiziaria chiamata *ad hoc* per collaborare con la Commissione nelle sue inchieste. Per quanto concerne gli altri consulenti, magistrati o laici che siano, sono d'accordo affinché vi sia un piano prestabilito e comunicato preventivamente alla Commissione, in modo che l'Ufficio di Presidenza, prima di prendere l'ultima decisione, possa ascoltare le valutazioni che possono sorgere in questa sede, tenuto conto che, trattandosi di esperti, è importante che la valutazione sia approfondita e venga fornito il contributo di tutti.

Come prevedono i Regolamenti della Camera e del Senato (fatto proprio, quest'ultimo, anche in questo caso), l'ultima parola spetta all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti di tutti i Gruppi; la decisione viene comunicata alla Commissione in seduta plenaria. A tal fine, si potrebbe prevedere la presentazione preventiva di un piano sui collaboratori alla Commissione, in questo modo si potrebbe ovviare ai limiti determinatisi in passato e alla richiesta opportunamente avanzata dall'onorevole Di Pietro.

GRANATA. Signor Presidente, anche per l'economia dei nostri lavori, l'ultimo intervento del senatore Lumia, nonché quello del senatore Caruso, rendono superflua ogni ulteriore considerazione. Condivido questa impostazione, anche per la fonte da cui proviene, secondo la quale l'indicazione (si tratta pur sempre di ciò) viene fornita dall'Ufficio di Presidenza, che ha una totale rappresentatività della Commissione. A mio avviso, questa è l'unica impostazione oggettiva e possibile dal punto di vista istituzionale, nessuno può metterlo in discussione. Resta fermo che le considerazioni complessive sul nostro dovere, oltre al diritto di pianificazione e di intervenire sul metodo rispetto sia alle consulenze che all'azione della Commissione, siano non soltanto condivise ma anche indispensabili ad assicurare ai lavori della Commissione qualche utilità. Questo è il mio pensiero.

PAPA. Credo che i due ultimi interventi abbiano esaurientemente esaurito il tema.

Mi permetto di ricordare che l'articolo 13 opera un rinvio diretto all'attività dell'autorità giudiziaria in sede investigativa, mentre l'articolo 23 si pone in termini di completamento rispetto all'articolo 13.

Mi permetto altresì di ricordare che per quanto riguarda le modalità normative di attuazione della delega d'indagini, il codice prevede un rap-

porto con la polizia giudiziaria che si instaura su un atto di elezione vera e propria da parte del pubblico ministero, *dominus* dell'attività, così come lo è la Commissione in questa sede.

Vorrei solo aggiungere che, persino per le modalità normativamente previste di scelta per interpellato del personale di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica, ai procuratori generali è riservato un tipo di potere rapportabile a quella che mi sembra essere la prassi, così come descritta dal precedente Presidente della Commissione e come emergente dalle discussioni.

Sarebbe davvero singolare e svilente rispetto ai ruoli e alle prerogative della Presidenza adottare un meccanismo diverso che sarebbe, peraltro, in contrasto con il Regolamento che ci accingiamo ad attuare, con le fonti normative di riferimento, e rispetto al quale mi sembra siano emersi chiaramente i poteri, le prerogative e gli strumenti dell'Ufficio di Presidenza per evitare che, attraverso personalismi, si possano attuare derive di ogni genere, quali quelle paventate dall'onorevole Di Pietro.

SALTAMARTINI. Signor Presidente, vorrei osservare che la Commissione antimafia è parte del Parlamento. Tuttavia, per la realizzazione dei suoi fini, esercita funzioni paragiurisdizionali. Quindi dobbiamo ragionare su questi temi con il tecnicismo relativo all'applicazione di norme che sono iscritte nel codice di procedura penale.

Pertanto, contrariamente al passato, reputo che i collaboratori esterni debbano effettivamente essere degli esperti, perché non sempre è stato così. Nell'attività antimafia gli esperti sono allocati nei servizi di polizia giudiziaria, quindi in organismi della struttura della polizia giudiziaria che opera in questo delicatissimo settore.

D'altra parte, c'è da dire che la nomina quale esperto della componente antimafia produce delle conseguenze sul piano processuale. Credo che non possa sfuggire a questa Commissione parlamentare il principio della giusta valutazione professionale dei suoi componenti. Quindi, in adesione a quanto detto dal nostro capogruppo Caruso, credo che la scelta di questi esperti debba essere operata da lei, Presidente, e dall'Ufficio di Presidenza in una rosa di persone proposte dalle amministrazioni e dai Corpi di polizia interessati, perché questa Commissione non è una superfetazione di organi giurisdizionali o di Corpi di polizia.

Si tenga inoltre sempre presente quello che diceva l'onorevole Papa, vale a dire che anche il personale delle sezioni di polizia giudiziaria è scelto dall'autorità giudiziaria secondo criteri di obiettiva qualificazione professionale.

LI GOTTI. Signor Presidente, a mio avviso i commi 1 e 3 dell'articolo 23 riguardano delle fattispecie totalmente diverse. Il comma 3 concerne esclusivamente la possibilità che ha la Commissione di avvalersi di nuclei per il compimento di singole attività. Il nucleo non rientra quindi nelle collaborazioni di cui al comma 1 ed è un potere della Commissione. È chiaro però che le modalità di scelta delle persone che possono com-

piere atti d'indagini saranno valutate dalla Commissione caso per caso, in dipendenza anche del tipo d'indagine e dell'atto da compiere (si rivolgerà ad esempio alla Guardia di finanza, alla Polizia Tributaria o al ROS). Ritengo dunque che il comma 3 assegna già alla Commissione questo potere.

Per quanto riguarda il comma 1, il testo è quello del Regolamento interno della Commissione del 2002, mi chiedevo in cosa consista la comunicazione alla Commissione e quale valore giuridico abbia. Mi domando, ad esempio, se si tratta di una comunicazione che deve preludere alla raccolta di eventuali osservazioni da parte della Commissione o di una comunicazione improduttiva. Probabilmente, il senso della comunicazione alla Commissione va al di là del mero gesto di cortesia e significa che la Commissione ha comunque un suo potere.

Esprimo perplessità circa l'individuazione di un'espressione di voto sui nomi, che sarebbe sgradevole dal mio punto di vista; auspico invece che la Commissione sia in grado di formulare delle osservazioni che il Presidente o l'Ufficio di Presidenza possa valutare. Credo quindi che ci possa essere una preventiva comunicazione alla Commissione al fine di raccogliere eventuali osservazioni senza prevedere un voto sui nominativi, che sarebbe inopportuno.

DI PIETRO. Prima di tutto vorrei rispondere all'amico Li Gotti su una questione di carattere tecnico.

La Commissione è l'organo deliberante. Quindi, che tale organo deliberante debba dare un parere all'Ufficio di Presidenza mi sembra un controsenso: o approva o non lo fa. Mi sembra un controsenso che chi delibera dia anche un parere. A mio avviso, dobbiamo fare una scelta di campo: o rimettiamo tutto all'Ufficio di Presidenza, facendo presente che se non c'è unanimità si effettua un passaggio in Commissione (scelta prevista), oppure al comma 1 dopo le parole: «i nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione» si aggiungono le altre: «che li approva». In poche parole o li approviamo o non li approviamo. Se approviamo i nominativi, dobbiamo scriverlo; se vogliamo farlo fare all'Ufficio di Presidenza, lasciamo che se ne occupi tale organismo e che si passi alla Commissione plenaria solo quando almeno uno dei membri dell'Ufficio di Presidenza non è d'accordo.

Vorrei ora intervenire sul comma 3 dell'articolo 7, della legge istitutiva perché credo si sia determinato un equivoco all'inizio del mio intervento. Tale comma stabilisce che la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, anche esterne, che però devono essere autorizzate dai Ministeri competenti.

Come diceva prima il senatore Lumia, in realtà, stiamo parlando di due cose diverse.

Primo. Presso la Commissione esiste per prassi un nucleo di polizia giudiziaria. La legge però non prevede la costituzione di un nucleo di polizia giudiziaria presso questa Commissione. Ben venga che ci sia: è il nucleo di polizia che serve per fare notifiche e indagini.

Totalmente diverso è quel che dice la legge istitutiva e in questo caso, a mio parere, il comma 3 dell'articolo 23 del Regolamento deve essere riscritto.

La legge istitutiva, al comma 3 dell'articolo 7, dice, in sostanza, che la Commissione può avvalersi di un medico, di un perito calligrafo, e via dicendo e può chiedere direttamente all'ufficiale o all'agente di PG di fare tutto quello che è necessario ai fini delle sue attività, analogamente al pubblico ministero, in quanto *dominus* dell'indagine, nei confronti di tutte le altre inchieste.

Se questo è vero – ma così prevede la legge – nel comma 3 dell'articolo 23 del Regolamento interno non si può stabilire che la «Commissione può (...) avvalersi (...) di un nucleo di agenti ... ». Intanto, come giustamente diceva il senatore Li Gotti, dobbiamo affermare che esiste un nucleo di PG al servizio della Commissione.

Totalmente diversa è la possibilità che il «pm-Commissione» disponga direttamente di quell'ufficio di PG, della squadra mobile di Milano, di Palermo e di Napoli, della squadra antiterrorismo, per fare quell'indagine, quella perquisizione. Per questo penso che la norma debba essere riscritta.

Sono dunque dell'idea di aggiungere al termine del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 23 le parole: «che li approva», come ho prima proposto, e di approvare il successivo comma 3 in altra seduta oppure di dare il compito alla Presidenza di riscriverlo in quest'ottica, tenendo conto del comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 132, che stabilisce una cosa totalmente diversa dal comma 3 dell'articolo 23 del Regolamento.

PRESIDENTE. Qual è la differenza tra il comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 132 e il comma 3 dell'articolo 23 del Regolamento?

DI PIETRO. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 132 stabilisce che il Ministero autorizza quello che chiede la Commissione, mentre il comma 3 dell'articolo 23 del Regolamento prevede che la Commissione si rivolge al nucleo di PG che ha scelto il Ministero. La legge dice che autorizza il Ministero ciò che la Commissione sceglie, quindi l'esatto contrario.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a me pare che le valutazioni svolte da molti di voi e in particolare dall'onorevole Lumia, che si avvale di una lunga esperienza, debbano essere riconsiderate al lume del buon senso politico. Per quale motivo? Ritengo che la competenza in questi casi sia dell'Ufficio di Presidenza integrato, il quale altro non è che uno specchio fedele della Commissione, rappresentando esattamente tutte le posizioni politiche presenti in essa. In questo senso, però, l'Ufficio di Presidenza è anche l'organo di governo della Commissione e le scelte dei nomi sono atti di governo. Naturalmente tutto dipende dai criteri che si seguono e dal rapporto che l'Ufficio di Presidenza stabilisce con la Commissione.

Anticipo una parte della mia chiacchierata introduttiva dicendovi che non riesco neppure ad immaginare delle decisioni dell'Ufficio di Presidenza che non abbiano a monte una preliminare generale valutazione della Commissione e a valle un'informazione non meramente burocratica, ma un'informazione politica responsabile. Ciò però vuol dire che, se emergono problemi, nonostante le linee generali concordate insieme, nonostante le scelte dell'Ufficio di Presidenza, che pure è rappresentativo dell'intera Commissione, li affrontiamo, dal momento che – come dirò appena avrò la possibilità di svolgere il mio intervento – l'obiettivo fondamentale è quello di procedere con il massimo di unità possibile.

In linea generale, sceglieremo le consulenze dopo aver definito il programma di lavoro e saranno consulenze funzionali al programma operativo che avremo assegnato. Similmente faremo per l'articolazione dei lavori in comitati; non faremo sette, otto o dieci comitati, ma tanti comitati quanti ne saranno necessari per organizzare al meglio il programma di lavoro che ci saremo dati. Questo programma di lavoro non lo detterà l'Ufficio di Presidenza ma lo farà la Commissione.

È tale questo proposito che io stesso vi ho detto – e manterrò l'impegno – che non avrei fatto una relazione programmatica, bensì un'introduzione alla discussione e che semmai mi sarei riservato – cosa che intendo fare – di trarre le conclusioni e di ricavare la linea operativa, il programma della Commissione dalla discussione e non da quello che ho io in mente.

Per rispetto e lealtà reciproca, debbo dire che la scelta degli ufficiali di collegamento non può non essere concordata con le forze di provenienza. Se di ufficiali di collegamento si tratta, costoro debbono collegare le istituzioni di appartenenza a questa superiore istituzione. Quindi, si procederà naturalmente con la dovuta cautela nell'individuare persone che garantiscano il miglior svolgimento possibile di questa funzione di raccordo.

Altra cosa è la scelta degli ufficiali giudiziari da incaricare allo svolgimento di compiti precisi su mandato della Commissione. In quel caso dovremo procedere più oculatamente, se possibile.

Credo, colleghi, che sia difficile normare questi adempimenti. Penso che, facendo tesoro dell'esperienza già compiuta, si debba fare affidamento sulla lealtà del confronto interno e sull'impegno comune a cercare sempre la soluzione migliore. Pertanto, propenderei francamente per mantenere la norma come è formulata, visto che essa in ogni caso ha avuto un buon collaudo nelle precedenti Commissioni.

Dall'altro lato, penserei di rendere più pregnante, più impegnativa politicamente l'informazione successiva alla Commissione, tenendo conto però della delicatezza estrema della questione, perché sottoporre a votazione dei nomi, di chiunque si tratti, può diventare lacerante e non opportuno. Del resto, non è un caso che anche i Regolamenti delle Camere, quando si tratta di nomine, impongono il sistematico ricorso al voto segreto. Infatti, una cosa è discutere di circostanze, altra è discutere di persone.

Proprio perché siamo consapevoli di questo, credo che dovremmo impegnarci tutti, a monte e a valle della scelta, con il massimo di prudenza e di attenzione agli interessi generali. Detto questo, con la speranza di essere più persuasivo con la mia introduzione alla discussione, suggerirei di mantenere il testo così com'è, ma di mantenere viva anche la riflessione su questo problema, magari per riprenderla nel momento in cui dovremo confrontarci con queste scelte, e prima di affrontarle, per aprire una discussione generale sui criteri. Allora, forse, sarà più agevole arrivare ad una conclusione operativa. In questo momento sento il vuoto di esperienza che ho alle spalle per quanto riguarda il funzionamento di questa Commissione, che certamente non mi avvantaggia nel fare le valutazioni più puntuali.

Vorrei poi, colleghi, che nelle nostre discussioni non ci avvolgessimo in noi stessi; bisogna arrivare ad una conclusione.

MARITATI. Sono d'accordo con questa sua richiesta, Presidente, che è esigenza di tutti. Intervengo però perché credo nella risposta che ha dato in questo momento e che condivido nella quasi totalità, dico quasi perché c'è un aspetto, a mio giudizio molto importante, che ha introdotto il collega Di Pietro, che va chiarito.

È necessaria che ci sia chiara la distinzione nel Regolamento tra ufficiali di polizia giudiziaria, che entrano a fare parte della Commissione come ufficiali di collegamento in maniera organica, e tutto il resto, che determinerà un semplice rapporto di dipendenza funzionale. Dobbiamo fare questa distinzione perché quando avremo bisogno di svolgere approfondimenti e indagini vere e proprie – i poteri della nostra Commissione sono quelli della magistratura – non possiamo dipendere ovviamente dai corpi di Polizia esterna, ma siamo noi, come il pubblico ministero in tutte le procure d'Italia, a decidere a chi rivolgerci. Non c'è problema di nomina, anche perché non entrano a fare parte di questa Commissione; si tratta di collaborazioni che restano esterne e vincolate da un rapporto di dipendenza funzionale.

PRESIDENTE. Credo che questa distinzione sia già agli atti della nostra discussione. È esattamente quello che ho cercato di dire: una cosa sono gli ufficiali di collegamento, altro sono le dipendenze funzionali. Non sottovalutando certo le osservazioni fatte dai colleghi e inizialmente dall'onorevole Di Pietro, il problema delle dipendenze funzionali merita una più acuta attenzione.

In conclusione, la distinzione per me è già acquisita dal dibattito che abbiamo svolto; si tratta ora di tornare all'atto formale e di procedere alla votazione del Regolamento, avendo acquisito questo punto. Resta ancora un nodo da sciogliere, ma non è detto che lo si debba sciogliere adesso; forse lo affronteremo meglio quando ci troveremo concretamente davanti al problema.

Passiamo alla votazione dell'articolo 23.

DI PIETRO. Presidente, dichiaro la mia astensione su questo articolo.

PRESIDENTE La ringrazio, senatore Di Pietro, per questo atto di comprensione.

Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato a maggioranza.

Metto ai voti l'articolo 24.

È approvato all'unanimità.

Metto quindi in votazione il testo del Regolamento interno nel suo complesso.

È approvato all'unanimità.

DI PIETRO. Mi pare buona cosa cominciare con un'approvazione all'unanimità almeno del Regolamento.

PRESIDENTE. Il Regolamento è approvato all'unanimità, ma resta inteso che la Commissione si riserva di tornare sui due aspetti di cui abbiamo lungamente discusso.

DI PIETRO. Si tratta di questioni tecniche, Presidente, non politiche; che nel merito credo si sia tutti d'accordo.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Come avevo promesso, svolgerò non una relazione programmatica bensì una semplice introduzione al dibattito, prendendo le mosse da alcune conversazioni avute con i miei predecessori (uno dei quali qui presente, l'onorevole Lumia, che ringrazio), dalle ultime tre Relazioni conclusive delle precedenti Commissioni e, naturalmente, dalla mia personale esperienza politica, segnatamente quella di Ministro dell'interno.

Come ho avuto modo di rilevare qualche minuto fa, solo dopo avere valutato attentamente i contenuti di questo dibattito, vi proporrò una linea e un compiuto programma di lavoro: non è un atto di umiltà ma una scelta politica. Sono convinto che la Commissione dovrà operare seguendo il metodo del dialogo e del confronto delle idee e, per quanto possibile, in uno spirito di reale unità. Per me dialogare vuole dire discutere da posizioni diverse sulla soluzione da dare ai problemi che abbiamo davanti. In questo senso credo che il dialogo sia uno strumento normale della vita democratica e non escluda affatto la competizione democratica: la competizione c'è, vince chi trova la soluzione migliore o dà il contributo più rilevante all'individuazione della migliore soluzione. In ogni caso, se

il dialogo è strumento ordinario della vita democratica, deve esserlo a maggior ragione in questa sede. È qui, infatti, che si tratta di come affrontare una delle più gravi minacce che incombono sull'economia, sulla società, sulle stesse istituzioni democratiche del nostro Paese. E noi non ce la faremo se non riusciremo a mobilitare in questo compito le nostre migliori energie.

L'Italia è l'unico grande Paese al mondo che ha tre associazioni criminali endogene ma dotate di una forte proiezione internazionale e, per di più, alcune altre analoghe associazioni che, spesso in collegamento con le prime, sono sempre più attive dentro i nostri confini. Per questo mi è sembrato opportuno rilevare, fin dall'inizio, come il nome della Commissione andasse declinato al plurale, vale a dire: «Commissione antimafie» e non «Commissione antimafia».

Se osserviamo la scena nazionale, riflettendo anche sulle esperienze passate, si può affermare che, ad eccezione della sacra corona unita (fenomeno mafioso minore e di più recente nascita), da almeno quarant'anni la mafia, la camorra e la 'ndrangheta hanno risalito lo stivale, si sono insediate al Centro e al Nord del Paese e hanno via via esteso la loro influenza in altri Paesi europei e Oltreoceano.

Nel Sud d'Italia, le mafie curano particolarmente il controllo dei territori d'origine, attraverso l'intimidazione e l'uso della violenza, condizionando pesantemente la vita economica, sociale e politica di intere Regioni o, comunque, di vaste aree. Ho sempre sostenuto – e l'esperienza mi ha confermato in questo convincimento – che nel loro insieme le mafie italiane costituiscono la più grande diseconomia esterna che affligge il nostro Mezzogiorno. La questione meridionale è anche una questione morale.

Nel Centro e nel Nord d'Italia le mafie, pur essendo del tutto estranee alla coscienza civile e al comune sentire della gente, costruiscono teste di ponte e penetrano nell'economia legale, inquinando i mercati, le amministrazioni pubbliche e i gruppi dirigenti ed usando, al posto della violenza, gli strumenti più sofisticati della banca e della finanza. Penso che proprio per questa duplicità la legge istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie (mi riferisco in particolare alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1) ponga, da un lato, l'accento sull'importanza degli insediamenti mafiosi nelle aree più progredite del Paese e, dall'altro, richiami tutti ad approfondire la conoscenza delle caratteristiche economiche e sociali delle aree d'origine e di prima espansione dei fenomeni mafiosi.

Comunque, mi sembra chiaro che, pur operando con modalità e strumenti diversi dal Sud al Nord d'Italia, mafia, 'ndrangheta e camorra hanno ormai assunto un'evidente dimensione nazionale e un progetto criminale sostanzialmente unitario. Se unitari sono l'organizzazione e il progetto criminale, unitario deve essere anche il disegno di prevenzione e di contrasto di questo fenomeno. Questo deve essere un punto fermo della nostra azione.

A partire dal 1962, quando fu istituita la prima Commissione antimafia, il Parlamento ha indagato acutamente sulle mafie nostrane, redigendo

ben 95 relazioni di maggioranza e 17 relazioni di minoranza, dalle quali è scaturita una ragguardevole produzione legislativa specifica di settore che forse non ha confronti in nessuna altra parte del mondo. Ritengo che sia ora arrivato il momento di riordinare tutti questi materiali, di ricostruire il loro sviluppo sotto ogni aspetto (economico, sociale, culturale, politico, giuridico), per raccogliere da questo deposito di sapienza, che le Commissioni precedenti hanno accumulato, quanto può essere ancora utile alla prosecuzione delle nostre indagini, prescindendo da quanto invece è già stato fatto e non deve essere ripetuto. Infatti, se guardiamo – naturalmente con il dovuto rispetto, ma anche con un po' di spirito critico – alle diverse relazioni che si sono succedute, non abbiamo difficoltà a notare che ci sono vaste aree d'indagine che, da una legislatura all'altra, si sovrappongono, con un gran dispendio di energie, ma senza conquiste o novellazioni rilevanti. A mio avviso, perciò, dobbiamo stare attenti a non commettere questo errore, senza disperdere nulla di quanto possiamo utilmente acquisire dal lavoro precedente.

Dal 1962, per quarantasei anni, quindi quasi per mezzo secolo, le Commissioni parlamentari e il contrasto diretto alla mafia sono avanzati parallelamente, talvolta intrecciandosi, e comunque conferendo una consistenza morale e politica alla risposta complessiva dello Stato a questi fenomeni. Dobbiamo riconoscere molto schiettamente che il bilancio della lotta alla mafia è ancora negativo, altrimenti non staremmo qui a parlarne, ma commetteremmo un grave errore di valutazione storico-politica e, allo stesso tempo, una grave ingiustizia nei confronti di una moltitudine di servitori dello Stato e di comuni cittadini, se non ricordassimo i successi registrati nella lotta alle mafie: i processi celebrati e le condanne inflitte, i gruppi criminali sgominati, i boss catturati in Italia e all'estero, i patrimoni sequestrati e, nondimeno (un aspetto che viene talvolta sottovalutato), il risveglio e la sollevazione della coscienza civile in tante popolazioni del Sud e del Nord Italia (ma soprattutto del Sud), prima rassegnate o indifferenti all'oppressione mafiosa.

C'è dunque un filo robusto e continuo che lega il lavoro delle Commissioni parlamentari e la lotta sul campo alle mafie. Penso che dobbiamo afferrare quel filo e tenderlo in avanti con indagini, controlli e proposte che siano adeguati all'evoluzione del fenomeno mafioso.

Vorrei osservare che per lungo tempo il Parlamento ha riservato un'attenzione preminente alla dimensione regionale di questi fenomeni e ai loro profili socioculturali, politici, giudiziari e normativi. Solo in un secondo tempo (e specialmente con la XIII, XIV e XV legislatura), l'attenzione si è soffermata con crescente impegno sulla dimensione nazionale e internazionale delle attività mafiose, appuntando le analisi su alcuni significativi reati: i traffici di droga e di esseri umani, i grandi appalti e i rapporti torbidi con la pubblica amministrazione, l'accumulazione di capitali e patrimoni illeciti, gli intrecci finanziari e societari che rimettono in circolazione fiumi di denaro sporco corrompendo mercati, pubblici funzionari e gruppi o singoli dirigenti politici.

Come ricordava l'altro giorno il collega De Sena, sull'entità di questo fatturato si conoscono valutazioni diverse, tutte per la verità impressionanti, ma raramente ben documentate. In ogni caso, i fatturati annuali delle mafie sono tali da pesare annualmente più di una pesante manovra finanziaria (molto di più) e da far precipitare il nostro Paese nelle zone basse delle graduatorie mondiali sulla corruzione. Questi due elementi di giudizio devono farci allarmare. È dunque chiaro che oggi la battaglia decisiva contro la mafia va ingaggiata proprio su questi fronti: i grandi affari (droga, rifiuti ed esseri umani), la mala amministrazione e il malaffare bancario e finanziario.

Ritengo che molte delle vecchie radici della mafia sono sì profonde ma spesso esauste; le nuove, quelle che alimentano l'albero malefico, sono più superficiali ma anche più diffuse e ben occultate. Pertanto, per individuarle e reciderle, occorrono analisi accurate, strumenti legislativi aggiornati, modalità di intervento – lasciatemelo dire – che siano più attente ai diritti delle vittime che a quelli dei mafiosi e dei loro complici. Se così stanno le cose – a me pare stiano proprio così – allora, onorevoli colleghi, dobbiamo alzare la mira su questi obiettivi, perché è proprio qui che si vince o si perde la sfida alle mafie.

Ritenendo di agevolare in qualche modo il vostro lavoro (o meglio la vostra riflessione) in queste prime battute del nostro dibattito, ho chiesto agli Uffici, che per la verità hanno lavorato in maniera encomiabile, di predisporre una sintesi delle ultime tre relazioni, nonché un'ampia nota sulla vigente legislazione antimafia. Naturalmente questi testi sono a vostra disposizione.

Vorrei dire ora una parola sulle nuove mafie a base etnica, che dir si voglia, ma è meglio definirle di origine straniera. Esse destano vivo allarme sia per la crescente aggressività che dimostrano sul territorio nazionale, sia per i rapporti che riescono a stringere con le associazioni mafiose endogene, rapporti che spesso si saldano intorno ad affari lucrosi, come la droga, il traffico di esseri umani, l'immigrazione clandestina, la produzione e lo smercio di prodotti contraffatti. Su immigrazione clandestina e traffico di esseri umani credo che dovremmo attenerci sempre più strettamente al giudizio della Convenzione di Palermo dell'Organizzazione delle nazioni unite che equipara i due reati. Certo, un conto è che l'immigrato clandestino venga sfruttato, seppur spietatamente, come lavoratore in nero; altro è che venga usato come magazzino di organi a vantaggio di chi può comprarseli. Tuttavia, i due reati hanno effettivamente una notevole comunanza.

Sempre a proposito delle mafie straniere, segnalo che recentemente fonti autorevoli d'*intelligence* hanno avanzato ipotesi a dir poco inquietanti sulla loro capacità di influenzare addirittura interi governi nell'Est europeo. Purtroppo, le indagini di cui disponiamo sono poche, non vanno oltre il censimento delle associazioni presenti o l'indicazione delle differenti legislazioni nazionali che impediscono di perseguire efficacemente queste associazioni nel territorio europeo e, ancor più difficilmente, oltreo-

ceano. Su questo aspetto c'è davvero molto da esplorare, da capire e da fare, nonostante la penuria dei mezzi a disposizione.

Come è noto, la nuova legge istitutiva ha fortemente ridotto le disponibilità; dobbiamo prenderne atto e tenerne conto. Del resto il momento non è facile per nessuno, anzi è molto più difficile per chi non è in Parlamento. Cercheremo quindi di porre rimedio a queste carenze con l'acquisizione, non solo di consulenze retribuite, ma soprattutto di collaborazioni gratuite esterne, pubbliche e private. Sono certo che, pur procedendo con la dovuta cautela, potremo innanzi tutto contare, come sempre, sul contributo prezioso e insostituibile della magistratura, su quello delle Forze dell'ordine, dei Servizi d'*intelligence* e di quella che potrei definire la costellazione di istituzioni spontanee della società civile che hanno fatto della lotta alla mafia una specie di missione e che possono essere d'esempio anche a noi politici.

Avviandomi alla conclusione, come ho già avuto modo di anticipare negli scambi di battute in sede di approvazione del Regolamento, vorrei ora informarvi sul programma provvisorio che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha definito.

Questo programma prevede che, dopo la conclusione del nostro dibattito, si tengano quattro audizioni politiche di base riservate al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro degli affari esteri. Non si tratterà di audizioni a caso, ma di audizioni mirate su problemi specifici che verranno preliminarmente segnalati ai Ministri auditi con schede elaborate dall'Ufficio di Presidenza. Sarebbe però fin d'ora assai utile se, nel corso del dibattito che apriremo, i colleghi considerassero anche la possibilità di suggerire argomenti da indicare nelle schede che l'Ufficio di Presidenza elaborerà.

Si è anche convenuto che, compatibilmente con i calendari parlamentari di Camera e Senato, dovremmo tenere le nostre riunioni di martedì dalle ore 10,30. Nel frattempo, sempre per una decisione unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato, si è ritenuto – vi prego di porre attenzione su questo aspetto – di affidare alcune consulenze a breve termine, direi di carattere preliminare, che non hanno cioè nulla a che fare con le consulenze vere e proprie, con lo scopo di approfondire tre temi di particolare rilevanza al fine della definizione del quadro operativo nel quale ci dovremo muovere. Questi tre temi sono stati così formulati dall'Ufficio di Presidenza.

Il primo tema riguarda le conclusioni delle Commissioni antimafia nell'ultimo decennio e l'evoluzione delle associazioni mafiose, comprese quelle di origine straniera, con particolare riferimento alla legislazione vigente e ai problemi del suo miglioramento, segnalando i capitoli seguenti: certificazioni antimafie; sequestro e confisca dei patrimoni illeciti; disciplina degli appalti pubblici; rapporti tra mafie e pubbliche amministrazioni; scioglimento degli enti locali e delle ASL per infiltrazioni mafiose; tutela delle vittime, dei testimoni di giustizia e dell'associazionismo antimafia; stato attuale degli organi e delle strutture degli uffici giudiziari, nonché degli organismi investigativi dedicati (DIA, ROS, SCO e SCICO),

livello della collaborazione internazionale e armonizzazione della normativa europea di settore. L'Ufficio di Presidenza ritiene di affidare queste consulenze (le chiamiamo così perché la legge le contempla solo come tali) non a persone ma ad istituzioni, naturalmente discutendo prima con queste ultime. Per questa prima consulenza sono per ora emersi i nomi della DIA (con la quale, presumibilmente, il rapporto di collaborazione sarà a titolo gratuito) e dell'ISISC, l'Istituto internazionale di scienze criminali operante da tempo in Sicilia con risultati degni di apprezzamento.

Il secondo tema è quello dell'infiltrazione mafiosa nell'economia legale: i canali finanziari, bancari e societari del riciclaggio; le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti; le inchieste giudiziarie in corso; lo stato di attuazione delle normative di settore. Come possibili consulenti sono stati individuati l'Università Bocconi di Milano, l'Università Cattolica di Milano e l'Università di Napoli.

ARMATO. Quale università di Napoli?

PRESIDENTE. L'Università Federico II di Napoli.

Tenete conto – lo dico per inciso – che non abbiamo preso assolutamente contatti con nessuno, neppure informali.

DI PIETRO. È una buon'idea.

PRESIDENTE. Lo dico giusto per chiarire, onorevole Di Pietro, lo spirito e il modo con il quale intendiamo lavorare.

Il terzo tema concerne il condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno: l'esperienza della pianificazione regionale dei fondi europei, carenze e *performance*; le infiltrazioni sociali delle mafie, *racket* ed usura; trasparenza della pubblica amministrazione e cultura della legalità; l'esigenza del cambiamento. Le istituzioni proposte per lo studio di questo tema sono il CENSIS, la SVIMEZ, l'Università di Roma ed eventualmente la DIA.

GARRAFFA. Non si capisce il collegamento tra *racket* e usura.

PRESIDENTE. Ho premesso che la mia era un'introduzione alla discussione; per cui se non riesco a farvi discutere, fallisco! Torneremo naturalmente, colleghi, su questo punto.

Lo scopo di questi tre contributi è – come ho detto poco fa – completare, anche attraverso l'acquisizione di fonti esterne, il quadro conoscitivo dentro il quale svilupperemo le nostre attività, che non sono soltanto di indagine ma anche di controllo e di proposta legislativa. Abbiamo preferito guardare alle istituzioni piuttosto che alle persone, intanto perché si tratta di incarichi a breve termine (che ci auguriamo, cioè, si esauriscano nel giro di tre mesi) e poi perché abbiamo dovuto operare in tempi stretti anche a causa delle scadenze di carattere amministrativo. Dovevamo prenotare oggi i fondi sull'esercizio corrente, cosa che abbiamo fatto preno-

tando, su una disponibilità di 150.000 euro, 75.000 euro che dovrebbero servire anche a finanziare l'attività ordinaria in questo lasso di tempo.

Completata così la fase di avvio dei nostri lavori, una volta che avremo – come ho detto poc'anzi – definito un programma di lavoro, passeremo finalmente all'organizzazione vera e propria dei nostri lavori per Comitati e alla scelta delle consulenze stabili.

Ho così concluso la mia introduzione. Come potrete notare, colleghi, ho volutamente rinviato alla lettura dei documenti predisposti dai nostri uffici l'esame di numerose importanti questioni e alla stessa elaborazione dei tre progetti di consulenza. Come dicevo, si tratta dell'approfondimento di importanti questioni sulle quali le Commissioni precedenti hanno in parte fatto luce e, in altra parte, raggiunto conclusioni che costituiscono ora patrimonio comune e sono alla base del nostro lavoro. Gli stessi progetti di ricerca che vi ho poc'anzi illustrato serviranno, spero, a colmare vuoti di informazione, lacune che qui e là si registrano.

In questa fase, quel che più mi premeva, e ancora mi preme, era ed è aprire con queste poche considerazioni di carattere generale un dibattito assai più ricco, che – ne sono certo – ci fornirà tutti gli elementi per tracciare insieme il nuovo cammino della Commissione antimafia.

Vi ringrazio per l'attenzione.

DI PIETRO. Presidente, è possibile svolgere il dibattito adesso? Se dobbiamo approvare la relazione, bisognerà discutere. Se oggi è l'ultimo giorno utile per impegnare dei soldi, bisognerà approvare la relazione e per farlo bisognerà discutere. La matematica non è un'opinione.

PRESIDENTE. Questa decisione è rimessa all'Assemblea. Io ritengo che la mia introduzione debba essere considerata non una relazione programmatica ma un avvio alla discussione. Quindi, quel che mi aspetto adesso è un ampio dibattito, a conclusione del quale mi sentirò in grado di avanzare una proposta, che – se la Commissione vorrà – si potrà anche votare. Ad ogni modo, spero e confido nel fatto che si riesca ad arrivare ad una conclusione nella quale tutti ci riconosceremo. La cosa più importante è il dibattito; spetta ora alla Commissione stabilire se iniziare subito. Forse avete bisogno di un po' più di tempo per esaminare i materiali messi a disposizione e valutare, nella maniera che riterrete più opportuna, le mie considerazioni.

Collegli, vorrei comunicarvi anche che abbiamo in forza nell'ufficio quattro militari preposti all'archivio, che sono le uniche posizioni stabili, sulle quali non ritengo di poter pronunciare neppure una sospensiva, perché il lavoro di archivio dei documenti è continuo.

Peraltro, questi militari hanno ormai una lunga esperienza e svolgono, come sapete, un lavoro molto delicato; tutti e quattro provengono dalla Guardia di finanza e si chiamano: Fernando Antonio Bellisario, luogotenente, Antonio Giugliano, maresciallo capo, Daniele Ranucci, maresciallo capo, e Nicola Anguilano, vicebrigadiere. Questi militari sono in forza anche al nucleo Commissioni parlamentari di inchiesta della Guardia di Fi-

nanza. Naturalmente, l'Ufficio di Presidenza ha espresso parere favorevole alla loro conferma e di ciò vorrei darvi comunicazione.

DI PIETRO. Presidente, resta il problema non solo del dibattito sulle tre linee che lei ha indicato, ma innanzi tutto della necessità di prenotare entro oggi parte dei soldi da spendere rispetto alle risorse stanziare per il corrente esercizio finanziario, argomento che non c'entra niente con i militari.

PRESIDENTE. Onorevole Di Pietro, abbiamo fatto la prenotazione dei fondi per le finalità indicate, non abbiamo in alcun modo stabilito i destinatari dei medesimi. Onestamente abbiamo cercato di prendere una cifra ragionevole, vale a dire la metà di quelle disponibili, che erano di 150.000 euro.

Dopo la conclusione del dibattito (in cui si dirà tutto quello che si vorrà dire anche su queste proposte), prenderemo contatti con le istituzioni che saranno ritenute idonee a svolgere il lavoro di cui abbiamo parlato e per tutti gli altri adempimenti.

DI PIETRO. Quindi, sui punti che lei ha posto sarà aperta una discussione?

PRESIDENTE. Certo, anzi mi pare che il senatore Vizzini abbia una proposta sull'ordine dei lavori.

VIZZINI. Signor Presidente, anzitutto la ringrazio per la sua introduzione, che certamente ci consentirà di organizzare bene il dibattito. Vorrei a tal proposito chiederle, rispetto anche alle audizioni che l'Ufficio di Presidenza ha indicato, e che mi sembrano tutte assolutamente giuste, se nel corso del dibattito si possono aggiungere anche suggerimenti.

Faccio un esempio: se vogliamo affrontare i temi del riciclaggio, accanto al Ministro dell'economia, probabilmente quella del Governatore della Banca d'Italia è una testimonianza di cui abbiamo bisogno più di quelle governative.

PRESIDENTE. Sì, onorevole Vizzini. Nella proposta iniziale che ho avanzato all'Ufficio di Presidenza erano comprese altre audizioni. L'Ufficio di Presidenza aveva proposto però di cominciare dalle audizioni politiche e di stabilire poi le altre.

VIZZINI. Si potrà arricchire questo punto nel dibattito che si terrà in Commissione.

PRESIDENTE. In tutto quello che finora vi ho detto non c'è nulla di definitivo, salvo la prenotazione dei fondi: quella sì, ma non l'impiego degli stessi.

DI PIETRO. La prenotazione dei fondi presuppone che dobbiamo stabilire queste consulenze, ma si può sempre poi tornare indietro. Non è tanto importante quanti fondi sono prenotati ma come vengono spesi.

PRESIDENTE. Esattamente. L'impiego dei fondi è fatto oggetto della nostra discussione.

DI PIETRO. Per entrare nel merito, a chi ci si deve rivolgere?

VIZZINI. Signor Presidente, vorrei raccomandare alla Presidenza, dopo averla ringraziata per il lavoro sin qui svolto, di prevedere un calendario dei lavori, per la parte che riguarda questo scorcio di anno, che tenga conto degli impegni che il Parlamento impone ai suoi componenti, poiché sono in fase di esame il bilancio e la legge finanziaria e sono al nostro esame provvedimenti che impegnano sino a tre Commissioni congiunte. Mi riferisco ai collegati alla manovra di politica economica e finanziaria e, soprattutto, al provvedimento sul federalismo fiscale che impegna le Commissioni 1^a, 5^a e 6^a del Senato. Di fatto, siamo già ad un ritmo di lavori che va dal lunedì pomeriggio al venerdì mattina con le Commissioni permanenti.

Pertanto, se si potesse fare un raccordo, attraverso la Conferenza dei Capigruppo o con le Commissioni più impegnate, anche valutando la possibilità, se lo ritiene, di convocare delle sedute notturne (si è fatto tante volte in Commissione antimafia per portare avanti il dibattito), perché in questa fase credo che sia importante che tutti i componenti della Commissione possano trovare il momento per fornire il loro contributo, perché è il momento di avvio dei nostri lavori, in una fase particolarmente delicata del contrasto alla criminalità organizzata.

LUSSANA. Signor Presidente, vorrei fare una proposta sull'ordine dei lavori, innanzi tutto per assicurare i colleghi che comunque, in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti di tutti i Gruppi, si era scelto, tra l'altro all'unanimità, di impegnare la cifra di 75.000 euro, individuando tre temi, ma specificando che poi, all'esito della discussione, avremmo potuto anche modificare l'oggetto della nostra ricerca e dei compiti che sono stati individuati.

Sull'ordine lavori, signor Presidente, chiederei – se possibile – di rinviare il seguito della discussione odierna ad una seduta successiva, perché tutti noi abbiamo altri impegni parlamentari imminenti, in modo tale che possiamo avanzare ulteriori proposte alla sua illustrazione sulle finalità della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito del dibattito ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

CARUSO. Signor Presidente, mi era stata evocata, fuori dai lavori di Commissione, la necessità che la Commissione acquisisca il patrimonio documentale delle precedenti Commissioni antimafia. Vorrei chiederle se è il caso di provvedere a quest'adempimento, in modo da consentire la consultazione di tali documenti, fermi restando i vincoli agli stessi attribuiti nelle passate Commissioni.

LUMIA. Signor Presidente, lei ci ha rappresentato subito la necessità di non creare un vuoto sull'archivio. Sono assolutamente d'accordo, perché è un punto delicato.

C'è un altro vuoto che può diventare un po' fastidioso per tutti noi: l'assenza dell'ufficio stampa che ci fornisce quotidianamente tutta la documentazione – soprattutto territoriale – che ci sfugge, dove si consumano quotidianamente fatti di mafia di cui la Commissione non è pienamente a conoscenza.

Anche questa è una struttura tecnica necessaria. Chiedo all'Ufficio di Presidenza di avanzarci una proposta in Commissione, in modo da non avere questo vuoto che può impedire alla Commissione, anche in sede di dibattito, di capire nel frattempo quello che sta succedendo sui territori.

PRESIDENTE. Mi riservo su questo punto di sentire l'Ufficio di Presidenza.

GARRAFFA. Signor Presidente, vorrei informare la Commissione in merito alla recrudescenza di atti intimidatori di amministratori e di responsabili delle forze politiche – soprattutto del Partito democratico – che si ripetono nei Comuni più vicini a Palermo.

In molti Comuni stanno variando i piani regolatori generali. In molti casi, sulla programmazione urbanistica, si registrano giuste determinazioni che adeguano la pianificazione del territorio all'esigenza dello sviluppo delle città. Nel contempo, si aggiungono pressioni per incrementare pericolose speculazioni. Occorre, a mio avviso, una presenza adeguata delle forze dell'ordine che vada oltre la sola garanzia di sicurezza del territorio.

Non basta l'encomiabile impegno delle stazioni dei carabinieri locali, nei quali operano pochi carabinieri rispetto alle esigenze. Occorre un coordinamento a livello provinciale che sviluppi un'attività investigativa adeguata alle nuove esigenze e la invito, signor Presidente, a valutare tutte le iniziative necessarie che lei saprà certamente individuare.

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, la ringrazio della segnalazione.

GARAVINI. Signor Presidente, intervengo solo per sottoscrivere quanto ha appena richiesto il senatore Lumia.

Il suo intervento va, infatti, nella stessa direzione di quanto io stesso ho richiesto all'inizio della seduta odierna, in ordine all'esigenza di inserire all'ordine del giorno del prossimo Ufficio di Presidenza la definizione delle consulenze, perché tra queste ve ne sono alcune di carattere tecnico che sono fondamentali per mettere nelle condizioni il nostro Gruppo di operare in prima persona.

A questo proposito, anche ai fini della facilitazione dei lavori preparatori alle sedute, le chiederei che fosse possibile mettere a disposizione i vari documenti in formato elettronico, anche per agevolarne la condivisione con i colleghi.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda le consulenze, sottoporro il problema all'Ufficio di Presidenza. Rimango dell'avviso – che qui vi ho espresso – che di consulenze definitive si parli dopo che abbiamo definito un programma di lavoro. Altrimenti, ho l'impressione che rischiamo di commettere alcuni errori.

Pur riconoscendo l'importanza dell'ufficio stampa, magari nel frattempo possiamo chiedere agli uffici stampa del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno (che sono produttori di resoconti di settore) di fornire quotidianamente alla Commissione un numero congruo di copie. Così facendo, potremmo anche risparmiare qualcosa.

Quanto al formato elettronico della documentazione, siccome non me ne intendo assolutamente, mi riservo di chiedere agli uffici se siamo in grado di produrre un formato elettronico di questa documentazione.

Per quanto riguarda la prossima convocazione, abbiamo già deciso di riunirci di norma tutti i martedì alle ore 10,30, ma non possiamo chiudere gli occhi dinanzi alle esigenze evidenziate dal senatore Vizzini. Su questo punto, vorrei sentire gli Uffici delle Assemblee di Camera e Senato, atteso che sul riunirci alle ore 10,30 del martedì vi era un accordo generale, salvo qualche piccola eccezione.

Collegli, vi chiedo pertanto di dare alla Presidenza la possibilità di fare una verifica sul calendario dei lavori parlamentari e di potere, su quella base, ipotizzare anche eventuali sedute notturne.

Avverto infine che il dibattito sulle mie comunicazioni avrà luogo in una seduta che verrà successivamente convocata.

(Non facendosi osservazioni, la Commissione prende atto)

I lavori terminano alle ore 13,20.

ALLEGATO

Regolamento interno

TITOLO I

NORME APPLICABILI

Art. 1.

(Norme applicabili)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 4 agosto 2008, n. 132, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva, resta in carica nel pieno esercizio dei suoi poteri per tutta la durata della XVI legislatura, fino alla prima riunione delle nuove Camere.

2. In caso di scioglimento anticipato di una sola Camera, si provvede al rinnovo dei componenti appartenenti alla Camera disciolta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

3. Il Presidente nomina i componenti dei Comitati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge istitutiva sulla base della designazione dei Gruppi presenti in Commissione.

Art. 3.

(Sostituzione dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 22 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 23, e salvo quanto disposto dagli articoli 14 e 15.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula di concerto con i rappresentanti dei Gruppi e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Convoca l'Ufficio di Presidenza con le procedure di cui all'articolo 9. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. In caso di dimissioni del Presidente, allo scopo di procedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è

convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro due giorni all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispose il programma ed il calendario dei lavori della Commissione. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione: qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un commissario per Gruppo, per non più di cinque minuti.

2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni, sia di merito sia procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce.

3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, propone alla Commissione la costituzione dei Comitati di cui all'articolo 3 della legge istitutiva.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del presente Regolamento.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente

con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno due giorni prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differisce tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori. La Commissione delibera, a maggioranza assoluta dei presenti, l'iscrizione e la trattazione nella stessa seduta o in altra successiva.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11, comma 2.

2. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti. Qualora alla ripresa sia nuovamente accertata, ai sensi del comma precedente, la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 11.

(Deliberazioni della Commissione)

1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, com-

putandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti la proposta s'intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative all'approvazione delle relazioni di cui all'articolo 20 ovvero per l'elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge istitutiva, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro commissari richiedano la votazione nominale o dieci commissari chiedano lo scrutinio segreto. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

4. La richiesta, anche verbale, di cui al comma 3, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o lo scrutinio segreto presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 3, la richiesta s'intende ritirata.

5. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 12.

(Pubblicità dei lavori)

1. Di ogni seduta della Commissione è redatto il resoconto stenografico che, salvo diversa disposizione della Commissione, viene pubblicato negli Atti parlamentari.

Di ogni seduta si pubblica altresì, salvo che la Commissione disponga altrimenti, un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.

2. All'inizio di ogni seduta il Presidente può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno.

3. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al comma 2.

4. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

5. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

6. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta, su richiesta del Presidente o di un decimo dei componenti.

TITOLO IV
MODALITÀ PROCEDURALI
E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 13.

(Poteri e limitazioni nello svolgimento dell'inchiesta)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

3. La Commissione può affidare ai Comitati di cui all'articolo 3 della legge istitutiva compiti particolari su oggetti e anche per tempi determinati.

4. I Comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono semestralmente alla Commissione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti all'inchiesta. La partecipazione dei collaboratori esterni di cui all'articolo 23 alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori.

Art. 14.

(Attività istruttoria)

1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 13, la Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. I Parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma dell'audizione libera.

3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 15.

(Esame di testimoni e confronti)

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 16.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera sarà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione, perché lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti.

Art. 17.

(Falsa testimonianza)

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudi-

ziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

Art. 18.

(Denuncia di reato)

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

3. Qualora taluno dei Commissari sia raggiunto da una informazione di garanzia per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso o concorso in esso, il Presidente, ricevutane notizia, è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Art. 19.

(Archivio della Commissione)

1. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, anche su proposta del Comitato sul regime degli atti, definisce i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilire la riproducibilità e la trasmissione alle autorità richiedenti. Della relativa delibera è data comunicazione alla Commissione.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei propri documenti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge istitutiva.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23 e dal personale amministrativo addetto specificamente ed esclusivamente alla Commissione.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando

quanto previsto dalla legge istitutiva per l'informatizzazione. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 20.

(Relazioni al Parlamento)

1. Allorché la Commissione riferisce al Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge istitutiva, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Fino a quando non è illustrato alla Commissione, il documento non può essere divulgato. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 21.

(Pubblicità di atti e documenti)

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide direttamente, o anche a mezzo del Comitato di cui all'art. 19, comma 1, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta devono essere pubblicati.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica, nei limiti di quanto stabilito dal-

l'articolo 7 della legge istitutiva. Il Presidente concorda con l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la richiesta di incremento delle spese di cui all'articolo 7 della legge istitutiva, dandone comunicazione alla Commissione.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Art. 23.

(Collaborazioni esterne)

1. Al fine di consentire alla Commissione di avvalersi di tutte le collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente concorda con l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente.

3. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, di un nucleo di agenti e funzionari o ufficiali delle forze dell'ordine.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può deliberare di corrispondere ai collaboratori esterni a tempo pieno un compenso adeguato all'incarico conferito.

5. Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti ad essi specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce di norma alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere.

6. Il Presidente della Commissione può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

7. L'attribuzione di compensi e il riconoscimento del rimborso delle spese ai collaboratori esterni sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su proposta del Presidente.

Art. 24.

(Modifiche al regolamento della Commissione)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti della Commissione.

2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel titolo III del presente Regolamento.

